

TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Daniela Coinu in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 3221/19 del R.A.C.L. dell'anno 2019 promossa, ai sensi dell'art. 28, l. 300/70, da

ASSOCIAZIONE COBAS Scuola Sardegna – Provincia Cagliari, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, **GILDA – UNAMS (Provincia di Cagliari)**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, **UIL SCUOLA RUA CAGLIARI, Provincia Sud Sardegna**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, **CISL SCUOLA TERRITORIALE CAGLIARI**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, **FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza di Cagliari**, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosanna Patta, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Patta e dall'avv. Gianmarco Tavolacci, in virtù di procure speciali come in atti

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO PROFESSIONALE “ANTONIO GRAMSCI” di Monserrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato

CONVENUTO



Motivi in fatto ed in diritto

Con ricorso depositato il 19 agosto 2019, le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 28, legge 300/70, l'Istituto Professionale Antonio Gramsci di Monserrato, lamentando, nella loro qualità di associazioni sindacali rappresentate nella RSU della scuola indicata e di associazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di settore, che il Dirigente Scolastico dell'istituto resistente, nel corso dell'anno scolastico 2018/19, avesse posto in essere due distinte condotte antisindacali.

Gli enti ricorrenti, in particolare, dopo avere premesso che i rapporti tra la dirigenza scolastica e le RSU si erano svolti in maniera assai critica nel corso dell'intero procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto integrativo di istituto per l'anno scolastico 2018/19, hanno allegato che la Dirigente Scolastica si era, innanzitutto, rifiutata di rendere l'informativa richiesta dalle RSU con riferimento all'elenco analitico dei compensi nominativi assegnati ad ogni singolo lavoratore nell'anno scolastico precedente e, in secondo luogo, aveva disposto, autoritativamente, in assenza di accordo con le RSU in sede di contrattazione integrativa, il pagamento di tutti i propri collaboratori, nominati in numero di sei, utilizzando il FIS, benché la normativa di settore consenta, in assenza di accordo sindacale, l'utilizzo del FIS esclusivamente per la remunerazione di due collaboratori.

In ordine al primo punto, le associazioni ricorrenti hanno osservato come, pur a fronte delle reiterate richieste, anche scritte, effettuate dalle RSU fin dal settembre 2018 al fine di acquisire, in conformità alle previsioni dell'art. 5, CCNL 2016/2018, tutta la documentazione necessaria alla verifica delle singole voci di spesa liquidate e dei singoli destinatari di ogni compenso corrisposto, la Dirigente Scolastica, si fosse limitata a fornire, e solo in data 29 gennaio 2019, un elenco grossolano delle voci di utilizzazione del FIS, privo dei nomi dei partecipanti e inficiato da evidenti errori di calcolo.

In ordine al secondo punto, le organizzazioni ricorrenti hanno, invece, precisato che, pur potendo il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 1, comma 83, legge 107/15, nominare propri



collaboratori fino al 10% dell'organico, ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCNL 2006/2009 solo due di questi, in assenza di accordo sindacale, possano essere remunerati con il FIS, salva differente deliberazione del Collegio dei docenti in ordine alla necessità della nomina di collaboratori eccedenti i due indicati.

Ciò premesso, le associazioni ricorrenti hanno, quindi, concluso domandando che, accertata l'antisindacalità delle condotte evidenziate, all'Istituto convenuto fosse ordinata la cessazione dei comportamenti illegittimi e che fosse, altresì, adottata ogni altra necessaria statuizione, compresa la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento della clausola del contratto d'istituto nella quale era stato previsto il pagamento a carico del FIS del compenso dei quattro collaboratori di cui sopra del Dirigente Scolastico, ferma l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo al ripristino del corretto assetto dei rapporti sindacali.

L'Istituto Professionale Antonio Gramsci si è costituito in giudizio e ha resistito, sostenendo, per un verso, che gli emolumenti assegnati con il FIS possono formare oggetto di informazione unicamente in forma aggregata, senza cioè, che si possa pretendere, pena la violazione delle regole della privacy, la comunicazione degli importi percepiti da ogni singolo e individuabile lavoratore, nonché, per altro verso, come il Dirigente Scolastico, per effetto delle previsioni della legge 107/15, possa nominare uno staff composto da più di due collaboratori, purché entro il limite del 10% del personale docente, e come, secondo le previsioni della legge medesima, dalla predetta designazione non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando così necessario che il compenso di tutti i collaboratori nominati gravi sul FIS.

L'istituto scolastico ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande proposte.

Le domande proposte sono, invece, fondate e devono, quindi, essere accolte.

Con riferimento alla prima delle condotte denunciate, e cioè con riferimento alle modalità attraverso le quali deve essere soddisfatta l'informazione richiesta dalle organizzazioni sindacali ricorrenti in ordine alla ripartizione dei compensi posti a carico del FIS per l'anno scolastico



2017/2018, devono, innanzitutto, essere richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato, in relazione al diritto di accesso avente il medesimo contenuto, nella sentenza n. 4417/18 invocata dalla parte ricorrente.

Malgrado i due istituti (il diritto di accesso e il diritto di informazione) siano evidentemente differenti, deve, peraltro, osservarsi come il giudice amministrativo abbia in quella sede condivisibilmente affermato che le organizzazioni sindacali sono parti (e non terze) rispetto al procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, cosicché esse vantano *“una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale”*, e come, corrispondentemente, *“la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all’accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro”*.

Dalle indicate considerazioni il giudice amministrativo trae, d’altra parte, la conclusione, per quanto di rilievo nel presente giudizio, che alla indicata *discovery* documentale non si applichi il limite dell’anonimato dei dati previsto dall’art. 112, comma 3, D.Lgs. 196/03 in relazione agli (al più) assimilabili *“trattamenti”* di dati *“per valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti”*, facenti parte del catalogo dei trattamenti effettuati in materia di *“Lavoro e previdenza sociale”* per *“finalità di rilevante interesse pubblico”*.

Cosicché, sulla base delle riportate argomentazioni, pienamente utilizzabili anche nella fattispecie in esame dal momento che anche il diritto di informazione, il cui corretto e completo adempimento, a norma dell’art. 5 CCNL 2016/2018, costituisce il *“presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali”*, si configura come uno dei presupposti necessari perché alle organizzazioni sindacali sia consentito di *“poter svolgere pienamente il proprio mandato sindacale”*, deve affermarsi che, anche nella materia in esame, a fronte dell’interesse partecipativo e non meramente conoscitivo vantato dalle organizzazioni sindacali nel



procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, non operi il limite dell'anonimato dei dati e sussista, invece, un interesse tutelato dei soggetti sindacali *“a conoscere ogni particolare della procedura stessa”* e, quindi, i *“nominativi dei singoli”*, *“la natura degli incarichi e progetti svolti”*, *“la individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro”*.

Non risulta, invece, condivisibile il parere di segno contrario, invocato dalla parte convenuta a sostegno della propria posizione, reso il 7 ottobre 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali (doc. n. 17 parte convenuta), dal momento che in esso si trascura di considerare la particolare posizione *“interna,”* rivestita, come detto, dalle organizzazioni sindacali nel procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, e la conseguente funzione partecipativa, e non, invece, di garanzia di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti esterni al procedimento, che il diritto di informazione sindacale riveste nelle fattispecie analoghe a quella in esame.

Né, d'altra parte, può dubitarsi del fatto che le modalità di informazione pretese dalle organizzazioni sindacali ricorrenti - certamente pertinenti alle prerogative che la contrattazione collettiva riconosce alle medesime in ordine alla verifica, sia dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d'istituto, sia dell'avvenuto rispetto dei criteri stabiliti per l'utilizzo delle risorse del fondo e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 6, lett. *n* e *o*, CCNL 2006/2009) - risultino altresì proporzionate rispetto alla indicata finalità partecipativa cui il diritto di informazione è funzionale, dal momento che la reale possibilità di verificare pienamente e compiutamente il rispetto dei criteri sopra indicati non può prescindere dalla completezza dell'informazione ottenuta e dalla possibilità di conoscere i concreti destinatari delle risorse impiegate.

Alla stregua delle considerazioni svolte, ritenuta, quindi, la natura antisindacale della prima delle condotte denunciate dalle parti ricorrenti, deve ordinarsi alla parte convenuta di fornire alle parti ricorrenti l'elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS assegnati in relazione all'anno



scolastico 2017/2018, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati, dell'indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo della relativa attribuzione patrimoniale.

Quanto alla seconda condotta denunciata deve, innanzitutto, rilevarsi come la norma contenuta nell'art. 1, comma 83, legge 107/15, la quale prevede che *“Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica”*, e quella contenuta nell'art. 88, comma 2, CCNL 2006/09, la quale prevede che *“Con il fondo”* (di istituto) *“sono, altresì, retribuite : f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali”*, operino su due piani differenti, stabilendo la prima il limite, sino al 10% dell'organico, delle prerogative del Dirigente Scolastico nella nomina dei propri collaboratori e la seconda il limite, ben più stringente, entro il quale i predetti incarichi debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto.

Deve, quindi, escludersi che tra le norme indicate esista un contrasto, sussistendo piuttosto tra le medesime una mera relazione di interferenza, cosicché deve anche escludersi, a prescindere da qualunque altra considerazione, che, la sopravvenuta vigenza della legge 107/15 abbia comportato, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge medesima, l'inefficacia della norma contrattuale richiamata.

D'altra parte, l'indicata norma contrattuale non può ritenersi neanche incisa dal contenuto della seconda parte del già citato art.1, comma 83, legge 107/15, secondo il quale *“Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, posto che la norma non effettua alcun riferimento, né implicito, né indiretto, al Fondo d'Istituto, né alla stessa può essere riconosciuta, più in generale, la funzione di individuare o imporre altre forme di “finanziamento” degli incarichi eventualmente attribuiti dal Dirigente Scolastico, svolgendo la stessa piuttosto la funzione di



porre un limite alle prerogative stesse, nel senso che gli incarichi potranno essere conferiti nei soli limiti in cui i medesimi, nel rispetto delle norme vigenti, compresa, quindi, quella contrattuale relativa alle attività che debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Escluso, quindi, che la norma contrattuale contenuta nell'art. 88, comma 2, lettera f, CCNL 2006/2009 sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, deve, altresì, escludersi che la stessa, non "derogata" in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 22, lett. c), CCNL 2016/2018, potesse essere unilateralmente disattesa dalla Dirigente Scolastica, come invece pacificamente avvenuto nella presente fattispecie.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritenuta, quindi, la natura antisindacale anche della seconda condotta denunciata, la clausola del Contratto d'Istituto 2018/2019 con la quale l'Istituto convenuto, in persona del proprio Dirigente Scolastico, ha posto a carico del Fondo FIS i compensi dei collaboratori eccedenti il numero di due unità previsto dalla contrattazione collettiva di settore deve essere annullata e deve essere ordinato all'Istituto medesimo, in persona del proprio Dirigente Scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quelli indicati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per la fase di trattazione nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai procedimenti cautelari, devono essere poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

visto l'art. 28, l.300/70,

accoglie le domande proposte dalle organizzazioni sindacali ricorrenti e per l'effetto, ritenuta la natura antisindacale delle condotte denunciate, ordina alla parte convenuta di fornire alle parti ricorrenti l'elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS assegnati in relazione all'anno



scolastico 2017/2018, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati, dell'indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo dell'attribuzione patrimoniale; annulla, inoltre, la clausola del Contratto d'Istituto 2018/2019 con la quale l'Istituto convenuto, in persona del proprio Dirigente Scolastico, ha posto a carico del FIS i compensi dei collaboratori del Dirigente Scolastico eccedenti il numero di due unità previsto dalla contrattazione collettiva di settore e ordina all'Istituto medesimo, in persona del proprio Dirigente Scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quello indicato; condanna l'Istituto convenuto alla rifusione, in favore delle organizzazioni ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.067,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

In un'ottica di leale collaborazione con gli altri soggetti del procedimento, si dà atto che, a norma dell'art. 83, comma 2 e comma 3, lettera a, d.l. 18/20, opera nel presente procedimento la sospensione dei termini processuali.

Si comunichi.

Cagliari, 8 aprile 2020.

IL GIUDICE

dott. Daniela Coinu

